

Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo ASTER/COMM. - Cat. 8.5

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) - SUBINGRESSO/RITORNO IN DISPONIBILITÀ DI AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE - AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE (Art. 19 L. 241/1990; Art. 49, comma 4-ter, D.L. 78/2010; Artt. 42 e 52 L.R. 29/2005) ⁽¹⁾

ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL "CELLINA - MEDUNA" PRESSO IL COMUNE DI ZOPPOLA (PN)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome						Nome								
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
data di nascita				Cittadinanza				sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>						
Luogo di nascita: <i>Stato</i>				<i>Provincia</i>		<i>Comune</i>								
residenza: <i>Comune</i>				<i>Via, Piazza ecc.</i>				N.						

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Titolare dell'impresa individuale:			
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
con sede legale nel Comune di			Provincia
Via, Piazza ecc.		N.	CAP
R.E.A. n.		C.C.I.A.A. di	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società <input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____			
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
denominazione o ragione sociale:			
con sede legale nel Comune di			Provincia
Via, Piazza ecc.		N.	CAP
R.E.A. n.		C.C.I.A.A. di	

Recapito telefonico: (obbligatorio)

Tel.	Fax	Cel.
------	-----	------

Presenta, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, dell'art. 49, comma 4-ter, del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) e degli artt. 42 e 52 della L.R. 29/2005, segnalazione certificata di inizio attività relativa a: (barrare la voce che interessa) ⁽¹⁾ [*]

SUBINGRESSO/RITORNO IN DISPONIBILITÀ AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE [SEZIONE A]

TRASFERIMENTO IN GESTIONE A SEGUITO DI AFFITTO/COMODATO DELL'AZIENDA

TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ A SEGUITO ACQUISTO/DONAZIONE DELL'AZIENDA

TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DELL'AZIENDA (*MORTIS CAUSA*)

RITORNO IN DISPONIBILITÀ A SEGUITO CESSATA GESTIONE D'AZIENDA

AVVIO NUOVA ATTIVITÀ DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE [SEZIONE B]

AVVIO NUOVA ATTIVITÀ

A FAR DATA DAL _____ [**]

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

NOTA BENE:

[*] Il presente modello deve essere presentato integralmente (pagine 1 - 18), sbarrando completamente a penna con una linea obliqua le sezioni/sottosezioni e gli allegati che non interessano.

[**] Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 la presente Scia deve essere presentata ovvero spedita a mezzo raccomandata a.r. preventivamente o contestualmente all'effettivo inizio dell'attività oggetto della stessa, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

SEZIONE A - SUBINGRESSO/RITORNO IN DISPONIBILITÀ

SOTTOSEZIONE A1 - AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO IN CONCESSIONE (Art. 42, comma 1, lett. a), L.R. 29/2005) ⁽¹⁾

all'interno del mercato settimanale di Zoppola che si svolge nella giornata di martedì, posteggio n. _____,
dimensioni m _____ x m _____, superficie mq. _____

giusta concessione di posteggio già rilasciata dal Corpo Unico di Polizia Municipale all'impresa individuale/società cessionaria " _____ " in corso di validità ⁽⁶⁾;

oppure (*barrare la voce che interessa*)

giusta segnalazione certificata di inizio attività per subingresso/ritorno in disponibilità nella concessione di posteggio presentata al Corpo Unico di Polizia Municipale dall'impresa individuale/società cessionaria " _____ " in corso di validità ⁽⁶⁾.

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ: (*barrare la/le voce/i che interessa/interessano*)

Vendita generi alimentari

Vendita generi non alimentari

Somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

SOTTOSEZIONE A2 - AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE (Art. 42, comma 1, lett. b), L.R. 29/2005) ⁽¹⁾

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

Vendita generi alimentari

Vendita generi non alimentari

Somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

**DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI SUBINGRESSO IN UN'AZIENDA ESERCENTE IL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE ^{(1) (2)}**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____
in qualità di: titolare dell'impresa individuale (*oppure*) legale rappresentante della società: _____

DICHIARA ALTRESÌ

(*solo in caso di ritorno in disponibilità*) di avere la disponibilità dell'azienda commerciale oggetto della presente segnalazione a seguito di fine rapporto di affittanza/comodato dovuto a: (*barrare la voce che interessa*)⁽²⁾

scadenza a decorrere dal _____ del contratto di affitto comodato
d'azienda stipulato in data _____

risoluzione anticipata in data _____ del contratto di affitto comodato
d'azienda stipulato in data _____

(*solo in caso di subingresso per acquisto/affitto/comodato d'azienda*) di avere la disponibilità dell'azienda commerciale oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività a seguito di atto di: (*barrare la voce che interessa*)⁽²⁾

affitto dell'azienda: " _____ "

comodato dell'azienda: " _____ "

acquisto dell'azienda: " _____ "

stipulato in data _____

con scrittura privata autenticata dal Notaio _____ con
studio a _____

Rep. N. _____ regolarmente registrato/in fase di registrazione

con atto redatto dal Notaio _____ con studio
a _____

Rep. N. _____ regolarmente registrato/in fase di registrazione

(continua)

che il de cuius ha manifestato le sue ultime volontà a mezzo testamento olografo pubblicato dal Notaio _____ con studio a _____

Rep. n. _____ in data _____ e che successivamente è stata presentata all'Agenzia dell'Entrate di _____

in data _____ la prevista dichiarazione di successione;

che il de cuius ha impartito le proprie ultime volontà a mezzo testamento pubblico redatto dal Notaio _____ con studio a _____

_____, Rep. n. _____ e che successivamente è stata presentata all'Agenzia dell'Entrate di _____

in data _____ la prevista dichiarazione di successione.

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni.⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ (firma leggibile e per esteso)

**SEZIONE B - AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA
ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE**

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

Vendita generi alimentari

Vendita generi non alimentari

Somministrazione di alimenti e bevande

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a

a _____ il _____

in qualità di: titolare dell'impresa individuale *(oppure)* legale rappresentante della società: _____

DICHIARA ALTRESÌ

- di non essere titolare di altra autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche rilasciata, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 29/2005, da un Comune della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; ⁽¹⁾
- di non essere titolare di altra autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche rilasciata da un Comune di altra Regione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 o di altra legge regionale/provinciale, che abilita al commercio in forma esclusivamente itinerante; ⁽¹⁾
- di non aver presentato ad un Comune della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia o di altra Regione segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante; ⁽¹⁾
- che intende avviare l'attività oggetto della presente Scia nel Comune di Zoppola. ⁽¹⁸⁾

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

Attività prevalente esercitata:	
Attività secondaria esercitata:	

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATE COMPILATE/I LE SEGUENTI SEZIONI/SOTTOSEZIONI/ALLEGATI: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

- SEZIONE A
 SOTTOSEZIONE A1
 SOTTOSEZIONE A2
 SEZIONE B
 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
 ALLEGATO A
 ALLEGATO B
 ALLEGATO C
 ALLEGATO D

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

Allegati:

- Fotocopia valido documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante; *(obbligatorio)*
- Fotocopia/e valido documento di riconoscimento del/dei socio/i; *(se previsto deve ritenersi allegato obbligatorio)*
- Fotocopia valido documento di riconoscimento del preposto; *(se previsto deve ritenersi allegato obbligatorio)*
- Fotocopia segnalazione certificata di inizio attività presentata al Corpo Unico di Polizia Municipale per subingresso/ritorno in disponibilità nella concessione di posteggio; *(obbligatorio nel caso di subingresso/ritorno in disponibilità in attività svolta presso il mercato settimanale)*⁽⁶⁾
- Ricevuta raccomandata a.r. di spedizione della NIA/VIAe all'A.S.S. ovvero copia della NIA/VIAe con il timbro di avvenuta ricezione dall'A.S.S.;⁽⁵⁾
- oppure** *(barrare la voce che interessa)*
- Copia documentazione di avvenuta registrazione nel Registro Operatori del Settore Alimentare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004, rilasciata dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;⁽⁵⁾
- Copia atto pubblico/scrittura privata autenticata da notaio relativa al trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'azienda oppure relativa certificazione notarile; *(obbligatorio in caso di subingresso)*⁽²⁾

Altro *(specificare)* _____

ASTER/COMM./Scia commercio sulle aree pubbliche/Versione 02-2011

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

1. che non ricorrono nei propri confronti le condizioni ostantive elencate dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; ⁽³⁾
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965" (antimafia); ⁽⁴⁾
3. di essere a conoscenza che nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi; ⁽⁷⁾
4. (solo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari) di essere a conoscenza del divieto di vendere su area pubblica bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.); ^{(8) (9)}
5. di essere a conoscenza che è vietato vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici dalle ore 24 alle ore 7 (fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate); ⁽¹⁶⁾
6. di essere a conoscenza che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato; ⁽¹⁰⁾
7. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Comune di Zoppola ogni modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda, compreso ogni eventuale successivo cambio di residenza e/o di sede legale dell'impresa individuale/società; ⁽¹¹⁾
8. (altro) _____

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

REQUISITI PROFESSIONALI (art. 71 D.Lgs. 59/2010) ⁽¹²⁾

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

in qualità di: titolare legale rappresentante preposto (in tale caso compilare anche l'Allegato C e l'Allegato D)

dell'impresa individuale della società: _____

dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (barrare la voce che interessa)

di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) della C.C.I.A.A. di:

con il n. _____ per l'attività di:

aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, relativo al settore merceologico alimentare, di cui al D.P.G.R. 0146/1999 istituito o riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia:

organizzato da: _____ con sede a _____

esame presso la C.C.I.A.A. di _____ in data _____

aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, relativo al settore merceologico alimentare, di cui al D.P.Reg. 0351/2006 istituito o riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia:

organizzato da: _____ con sede a _____

esame presso la C.C.I.A.A. di _____ in data _____

aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio presso le seguenti imprese/società:

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le seguenti imprese/società:

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare oppure nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:

- dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti
- in qualità di socio lavoratore
- in qualità di coadiutore familiare (solo qualora trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore)

presso le seguenti imprese/società (comprovata dall'iscrizione all'INPS):

ragione sociale " _____ "

con la mansione di _____

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

con la mansione di _____

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

con la mansione di _____

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

ragione sociale " _____ "

con la mansione di _____

C.F./P. IVA _____ dal _____ al _____

essere in possesso di una laurea, anche triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:

tipologia laurea _____

conseguita presso l'università _____

di _____ nell'anno accademico _____

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:

tipologia di diploma _____

conseguito presso l'istituto _____

di _____ nell'anno scolastico _____

essere in possesso di un diploma/attestato di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:

tipologia di diploma/attestato _____

conseguito presso l'istituto _____

di _____ nell'anno scolastico _____

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante o preposto

(firma leggibile e per esteso)

**DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 ^{(3) (13)}**

Cognome						Nome								
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cittadinanza										Sesso M <input type="checkbox"/>		F <input type="checkbox"/>		
Data di nascita:														
Luogo di nascita: <i>Stato</i>						Provincia			Comune					
Residenza: Provincia						Comune								
Via, Piazza ecc.								N.		CAP				

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; ⁽³⁾
- che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965" (antimafia). ⁽⁴⁾

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

> Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Data _____

Firma _____
(firma leggibile e per esteso)

NOMINA DEL PREPOSTO ⁽¹⁷⁾

Il/La sottoscritto/a:

Cognome										Nome														
C.F. <input type="text"/>															sesso M <input type="checkbox"/>					F <input type="checkbox"/>				
cittadinanza										data di nascita														
luogo di nascita: <i>Stato</i>										Provincia					Comune									
residenza: Provincia										Comune														
Via, Piazza ecc.										N.					CAP									

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società															<input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____														
C.F.										P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>																			
denominazione o ragione sociale:																													

come meglio identificata nelle premesse,

NOMINA

quale preposto all'attività di commercio sulle aree pubbliche oggetto della presente segnalazione il/la signor/a:

Cognome										Nome														
C.F. <input type="text"/>															sesso M <input type="checkbox"/>					F <input type="checkbox"/>				
cittadinanza										data di nascita														
luogo di nascita: <i>Stato</i>										Provincia					Comune									
residenza: Provincia										Comune														
Via, Piazza ecc.										N.					CAP									

che sottoscrive la presente per espressa accettazione della nomina.

Contestualmente i sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza che il preposto deve obbligatoriamente garantire una presenza stabile nell'attività oggetto della presente domanda e che lo stesso non può essere preposto in più di un'attività.

data _____

(firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante)_____
(firma leggibile e per esteso del preposto)

REQUISITI MORALI DEL PREPOSTO ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Il/La sottoscritto/a:

Cognome						Nome									
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
cittadinanza										sesso		M	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
data di nascita:															
luogo di nascita: <i>Stato</i>						Provincia			Comune						
residenza: Provincia						Comune									
Via, Piazza ecc.									N.		CAP				

nominato preposto dell'impresa/società:

denominazione o ragione sociale:														
con sede legale nel Comune di												Provincia		
Via, Piazza ecc.									N.		CAP			
N. R.E.A.					C.C.I.A.A. di									

alla conduzione dell'attività di commercio sulle aree pubbliche oggetto della presente segnalazione:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; ⁽³⁾
- che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965" (antimafia). ⁽⁴⁾

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del preposto

_____ (firma leggibile e per esteso)

AVVERTENZE:

COPIA DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DOVRÀ ESSERE PRESENTATA OBBLIGATORIAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO IL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ. ⁽¹⁴⁾

AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 3, DELLA L.R. 29/2005, E' OBBLIGATORIO COMUNICARE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL "CELLINA - MEDUNA" PRESSO IL COMUNE DI ZOPPOLA OGNI CAMBIO DI RESIDENZA E/O DI SEDE LEGALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE/SOCIETÀ. ⁽¹¹⁾

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la sicurezza sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
3. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostituzione o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza/segnalazione da Lei avanzata/presentata.
4. I dati potranno essere diffusi/comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo ai fini del rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, il responsabile del trattamento è il geom. Roberto Piccin.
6. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante
per presa visione

(firma leggibile e per esteso)

Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l'oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività:

(1) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e s) (*Definizioni*) della L.R. 29/2005 (*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>*):

"[...]

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;

c) vendita di generi alimentari: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;

d) vendita di generi non alimentari: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);

[...]

s) denuncia di inizio attività: la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;"

[...]"

Si riporta il testo dell'art. 40 (*Definizioni*) della L.R. 29/2005:

"1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera."

Si riporta il testo dell'art. 42 (*Autorizzazione amministrativa*) della L.R. 29/2005:

"1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia a scelta dell'interessato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) commercializzazione di prodotti tipici locali;

b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;

d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.

8. Al richiedente, già intestatario o dell'autorizzazione prevista al comma 3, o di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

9. Hanno validità nel territorio regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

(continua)

(continua)

13. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale."

Si riporta il testo dell'art. 52 (*Subingresso*) della L.R. 29/2005:

"1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 72, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, comporta anche quello del posteggio."

Si riporta il testo dell'art. 39 (*Subingresso*) della L.R. 29/2005:

"1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38, comma 2.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività."

Si riporta il testo dell'art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*) della L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*):

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [ABROGATO]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

(continua)

(continua)

Estratto dell'art. 49, commi 4-bis e 4-ter (*Disposizioni in materia di conferenza di servizi*) del D.L. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con L. 122/2010:

"4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

[...]

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Si veda inoltre il parere dd. 03/12/2010 prot. n. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicata sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

(2) Si riporta il testo dell'art. 2556 (*Imprese soggette a registrazione*) del Codice Civile:

"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante."

(3) Estratto dell'art. 71 (*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*) del D.Lgs. 59/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*):

"1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

[...]"

Si riporta il testo dell'art. 5 (*Requisiti morali e professionali*) della L.R. 29/2005:

"1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge.

2. (ABROGATO)

3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso e' di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

Si veda altresì la nota esplicativa dd. 25/10/2010 prot. n. 0017617/P-/COM-4 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicata sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

(4) Estratto dell'art. 10 della L. 575/1965 (*Disposizioni contro la mafia*):

"1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

[...]"

(5) Per l'applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia si vedano le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3160 dd. 22/12/2006 (pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 17/01/2007) e la deliberazione n. 2003 del 09/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 29/10/2008).

Si riporta il testo dell'art. 6 (*Sanzioni*) del D.Lgs. 193/2007 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*):

"1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo."

Si richiamano inoltre i provvedimenti restrittivi dell'attività di cui all'art. 54 (*Azioni in caso di non conformità alla normativa*) del Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. s), della L.R. 29/2005:

"s) denuncia di inizio attività: la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;"

(6) Si riporta il testo dell'art. 48 (*Disposizioni relative ai mercati*) della L.R. 29/2005:

1. L'attività esercitata nei mercati è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, e alla concessione decennale di posteggio di cui all'articolo 49, salvo quanto disposto ai commi 10 e 11.
2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, commi 6 e 7, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto all'articolo 42, commi 6 e 7, e all'articolo 49.
5. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, i Comuni possono prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
6. I titolari di posteggi ubicati in mercati nei centri storici, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni previste al comma 5, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte di quelle previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento che le istituisce.
9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o non attrezzata, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività e i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.
10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l'articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8.
12. Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e nei Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all'allegato B, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.
13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento"

Si riporta il testo dell'art. 49 (*Posteggi*) della L.R. 29/2005:

1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 42, commi 6 e 7, ha una durata massima di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'articolo 48, commi 10 e 11, nonché alle fiere.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.
4. Il Comune deve tenere continuamente aggiornata una planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio e metterla a disposizione di chi intenda richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3.
5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, nonché nelle fiere.
7. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 è deliberato dai Comuni.
8. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
9. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

(continua)

(continua)

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

11. La decadenza dalla concessione del posteggio e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 e' divenuto esecutivo.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attivita' possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attivita' stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, e' ridotto in proporzione alla durata dell'attivita'. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

13. Il Comune puo' revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non puo' avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformita' delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facolta' di esercitare l'attivita' nell'area che ritiene piu' adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2."

Si veda altresì la nota esplicativa dd. 25/10/2010 prot. n. 0017617/P-/COM-4 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicata sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

(7) Si riporta il testo dell'art. 46 (*Divieti*) della L.R. 29/2005:

"1. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi."

(8) Si riporta il testo dell'art. 47 (*Prescrizioni per i prodotti alimentari*) della L.R. 29/2005:

"1. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto quella alla vendita di generi alimentari devono risultare dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o quella alla vendita di generi alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata solo per l'attività a cui si riferisce l'abilitazione.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche sulle aree pubbliche, trovano applicazione le norme contenute nel titolo V.

3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

4. L'esercizio dell'attività di somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari e' soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, e' consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere."

(9) Si riporta il testo dell'art. 176 (*Vendita al minuto*) del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.):

"Agli effetti dell'articolo 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo."

(10) Si riporta il testo dell'art. 43 (*Esercizio dell'attività*) della L.R. 29/2005:

"1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e' subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto nei limiti dell'orario fissato ai sensi dell'articolo 51; per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

5. L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza."

(11) Si riporta il testo dell'art. 53 (*Consistenza degli esercizi*) della L.R. 29/2005:

"1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.

2. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia cui appartiene il Comune.

3. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli operatori devono comunicare al Comune competente ogni loro cambio di residenza."

(12) Estratto dell'art. 71 (*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*) del D.Lgs. 59/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*):

"6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

[...]"

Si veda altresì la nota esplicativa dd. 25/10/2010 prot. n. 0017617/P-/COM-4 (29/05/PQ) della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicata sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

Si riporta il testo dell'art. 8 (*Corsi professionali*) della L.R. 29/2005:

"1. I corsi professionali di cui all'articolo 7 vengono organizzati dai Centri di assistenza tecnica (CAT), di cui all'articolo 85, direttamente dalla propria struttura organizzativa senza delega ad altri soggetti.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7.

3. I CAT possono inoltre organizzare e gestire corsi facoltativi di aggiornamento."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Commissione d'esame*) della L.R. 29/2005:

"1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati e' accertata da una commissione provinciale costituita presso la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominata dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:

a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;

c) un rappresentante del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;

d) un esperto in materia igienico - sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;

e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori."

Il "Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 5, commi 5, 6 e 9", approvato con Decreto del Presidente della Giunta 07/05/1999, n. 0146/Pres., è stato pubblicato sul B.U.R. n. 26 del 30/06/1999.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 29/2005 è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 15/11/2006, n. 0351/Pres., pubblicato sul B.U.R. - Supplemento Ordinario n. 23 del 29/11/2006.

(13) Si riporta il testo dell'art. 2 (*Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia*) del D.P.R. 252/1998 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*):

"1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."

(14) Si riporta il testo dell'art. 9 (*Repertorio delle notizie economiche e amministrative*) del D.P.R. 581/1995 (*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*):

"1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro."

(15) Estratto dell'art. 38 (*Sospensione e cessazione dell'attività*) della L.R. 29/2005:

"1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a sei mesi.

3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica."

Estratto dell'art. 80 (*Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa*) della L.R. 29/2005:

"[...]

9. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

[...]

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

[...]"

Estratto dell'art. 81 (*Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche*) della L.R. 29/2005:

"5. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;

c) nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

d) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, decada dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 49, commi 9 e 10;

e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità."

Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1 (*Disposizioni procedurali*) della L.R. 29/2005:

"1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo III e del titolo VI."

Si veda il parere dd. 02/12/2010 prot. n. 0023073/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) della della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, pubblicata sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione economia e imprese > commercio e servizi > Archivio pareri della Direzione centrale attività produttive sulle attività e gli insediamenti commerciali).

(16) Si riporta il testo dell'art. 14 bis (*Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche*) della L. 125/2001 (*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*):

"1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

(continua)

(continua)

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. (2)

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni."

(17) Si riporta il testo dell'art. 10 (*Titolarità dei requisiti*) della L.R. 29/2005:

"1. I requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato."

(18) Si riporta il testo dell'art. 70 (*Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*) del D.Lgs. 59/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*):

"1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.".

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.".

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."

Estratto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Si riporta il testo dell'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Si riporta il testo dell'art. 8 (*Esercizio dei diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Modalità di esercizio*) del D.Lgs. 196/2003:

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni."

Si riporta il testo dell'art. 10 (*Riscontro all'interessato*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro."

Si riporta il testo dell'art. 11 (*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati."

Si riporta il testo dell'art. 13 (*Informativa*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile."